



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE - TAVOLO DELLE
ASSOCIAZIONI - ALBO DEI BENEFICIARI
DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA**

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.02.2016
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 10.11.2016

INDICE

Titolo I

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Istituzione dell'Albo

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 3 - Modalità di iscrizione

Art. 4 - Revisione dell'Albo - Cancellazioni

Titolo II

TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5 – Organismi componenti il tavolo delle associazioni

Art. 6 - Commissione di coordinamento – composizione – durata e competenze

Art. 7 – Assemblea plenaria delle associazioni – composizione - durata e competenze

Art. 8 – Elezione della commissione di coordinamento

Art. 9 – Commissione di coordinamento – disciplina delle riunioni

Titolo III

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 10 – Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 11 – Disciplina

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 12 – Abrogazioni e regime transitorio

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Istituzione dell'Albo

1. Il Comune di Albignasego istituisce l'Albo comunale delle libere forme associative (di seguito Albo) al fine di valorizzare le libere forme associative e di promuovere ed agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione comunale.

2. L'Albo a cura del competente Settore è gestito in modalità informatica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- Associazioni della Cultura e del Tempo Libero;
- Associazioni Sportive;
- Associazioni del Volontariato Sociale;
- Associazioni del Volontariato per la Tutela dell'Ambiente;
- Associazioni Economiche;
- Associazioni Patriottiche e della Pace.

4. In ciascuna sezione le Associazioni sono iscritte con assegnazione di un numero progressivo ed indicazione della data di iscrizione ed eventuale successiva cancellazione.

Per ciascuna Associazione iscritta sono riportati i seguenti dati: denominazione, attività svolta, sede legale, presidente nonché i dati facoltativi riferiti al recapito telefonico e indirizzo mail.

5. Si rinvia all'art. 12 per il mantenimento delle iscrizioni rispetto dell'Albo costituito con deliberazione di C.C. n. 67 del 28.09.2005 e s.m.i..

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha corso a seguito di istanza di parte.

2. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da ogni libera forma associativa, anche se priva di personalità giuridica, ispirata a principi democratici

3. Sono requisiti di iscrizione:

- non avere scopo di lucro;
- essere regolarmente costituiti in forma associativa;
- essere effettivamente operante nell'ambito del Comune da almeno 12 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

4. L'operatività nell'ambito del Comune da parte dell'Associazione iscritta è elemento essenziale di mantenimento dell'iscrizione all'Albo per cui la mancanza di operatività per un periodo di due anni comporterà la cancellazione dall'Albo.

5. La cessazione del titolo (contratto/convenzione di gestione) che consente ad un'Associazione di stabilire la sede legale presso un immobile/impianto comunale è causa di cancellazione all'Albo in mancanza di comunicazione di una diversa sede legale.

6. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione in una sola sezione tematica ed è assegnato un numero di inserimento all'Albo progressivo nella sezione di appartenenza.

7. La domanda di iscrizione nell'Albo deve essere indirizzata al Comune, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere le dichiarazioni circa i requisiti prescritti e le indicazioni relative a struttura organizzativa, modalità di attribuzione delle cariche associative, eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

8. L'Amministrazione mette a disposizione sul sito istituzionale la modulistica per facilitare la presentazione della domanda di iscrizione.

9. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico e, ove presente, dello statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante);

- b) relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda con indicazione della tipologia dell'attività, numero soggetti coinvolti o destinatari; tempi e luoghi di realizzazione;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d) copia del documento di identità del sottoscrittore.
- f) estremi del contratto/convenzione di gestione in base al quale il richiedente dichiara la collocazione della sede legale dell'Associazione presso un immobile/impianto di proprietà del Comune di Albignasego.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

1. La domanda è istruita dal Responsabile di procedimento incaricato che, qualora necessario, provvede a richiedere eventuali integrazioni/regolarizzazioni.
2. L'iscrizione è preclusa per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 2. o per mancato riscontro alle integrazioni/regolarizzazioni richieste.
3. L'accettazione o il rigetto della domanda è disposta con determinazione del competente Responsabile di Servizio, proposta dal Responsabile di procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. L'accettazione della domanda comporta l'operazione di registrazione all'Albo, la pubblicazione dell'aggiornamento sul sito e la comunicazione degli estremi della registrazione all'Associazione a cura del Responsabile di procedimento.

Art. 4 – Revisione dell'Albo - Cancellazioni

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione ogni triennio.
2. L'Amministrazione assegna un congruo termine per presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara la sussistenza o le variazioni dei requisiti di iscrizione con allegata relazione che documenti l'operatività svolta nel biennio precedente nel territorio di Albignasego.

3. La revisione si conclude nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato con istruttoria a cura del Responsabile di procedimento incaricato degli atti pervenuti.
4. La revisione è disposta con determinazione del competente Responsabile di Servizio, proposta dal Responsabile di procedimento, con la conferma delle Associazioni rispondenti ai requisiti richiesti, l'eventuale aggiornamento in base alle variazioni rilevate e la cancellazione delle Associazioni carenti dei requisiti richiesti o che non abbiano dato riscontro alla richiesta di documentazione necessaria alla revisione.
5. Entro 30 giorni dalla volontaria comunicazione da parte delle Associazioni iscritte di cessazione dell'attività sociale, sostituzione del legale rappresentante ed ogni altra variazione statutaria o di richiesta di cancellazione, l'albo viene aggiornato d'ufficio con l'annotazione delle comunicazioni ricevute.
6. Si procede altresì d'ufficio alla cancellazione delle Associazioni che, previa istruttoria, risultassero carenti di requisiti in periodi diversi dalla revisione triennale.

TITOLO II

TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5 – Organismi componenti il tavolo delle associazioni

1. Il Comune di Albignasego, al fine di valorizzare e promuovere le libere forme associative mediante la loro partecipazione e coinvolgimento al servizio della comunità, istituisce il Tavolo delle Associazioni .
2. Il Tavolo delle Associazioni si propone principalmente quale strumento di esplicitazione ed applicazione del principio di sussidiarietà. Per suo tramite il Comune ha l'obiettivo di interessare i cittadini al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti affinché nell'incontro associativo vengano promosse attività ed iniziative, secondo i principi di solidarietà, utilità collettiva e democrazia interna propri dell'associazionismo.
3. Il Tavolo delle Associazioni è composto dalla Commissione di coordinamento e dall'Assemblea plenaria delle Associazioni.

4. La sede del Tavolo delle Associazioni è presso la Residenza Municipale.
5. Gli organi del Tavolo delle Associazioni si riuniscono nei locali messi a disposizione dal Comune di Albignasego.
6. Le funzioni di Segreteria del Tavolo delle Associazioni sono svolte dall'Ufficio competente a gestire l'Albo comunale delle libere forme associative.

Art. 6 – Commissione di coordinamento – composizione – durata e competenze

1. La Commissione di coordinamento è un organo composto dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede e da 12 membri eletti fra i Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo con applicazione del criterio proporzionale applicato a ciascuna sezione dell'Albo.
2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
3. La Commissione di coordinamento svolge i seguenti compiti:
 - realizzare un lavoro di rete per creare sinergie fra le Associazioni al fine di promuovere ed organizzare iniziative che favoriscano la cultura e sensibilizzazione all'Associazionismo in generale o con riferimento alle specifiche sezioni dell'Albo Comunale;
 - formulare proposte all'Amministrazione per progetti e programmazione di attività che investano l'Associazionismo;
 - promuovere convegni, seminari, conferenze, incontri aperti alla cittadinanza sui temi dell'Associazionismo in generale o con riferimento alle specifiche sezioni dell'Albo Comunale;
 - sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte per sensibilizzare e promuovere l'Associazionismo presso i giovani;
 - proporre la convocazione dell'Assemblea Plenaria delle Associazioni;
 - partecipare ad attività di consultazione promosse dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti di formazione di propri atti generali;
 - formulare, nei termini richiesti, eventuali osservazioni o pareri rispetto ad atti amministrativi generali sulla base dei documenti trasmessi dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Assemblea plenaria delle associazioni – composizione - durata e competenze

1. L'Assemblea plenaria delle Associazioni è un organismo permanente che riunisce tutti i Presidenti delle Associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale, o loro delegati, ed è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato per massimizzare l'intervento e la collaborazione delle Associazioni appartenenti all'Albo, anche su richiesta della Commissione di coordinamento per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione stessa.
2. L'Assemblea plenaria viene convocata nei tempi e modi previsti per la Commissione di coordinamento.
3. La seduta è valida purché siano rappresentate almeno 1/3 delle Associazioni iscritte.

Art. 8 – Elezione della commissione di coordinamento

1. Il Sindaco, entro 90 giorni dal proprio giuramento, indice l'elezione dei membri della Commissione di coordinamento fissando la data delle operazioni di seggio con allegato elenco, con indicazione di nome e cognome ed in caso di omonimia la data di nascita, dei Presidenti eleggibili coincidenti con i Presidenti delle Associazioni che alla data del giuramento sindacale risultano iscritte all'Albo.
2. L'indizione delle elezioni è pubblicata sul sito istituzionale.
3. Hanno diritto di voto i Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo alla data di protocollazione dell'indizione delle elezioni, con facoltà di delegare per iscritto un rappresentante allegando copia del documento di identità del delegante e del delegato.
4. Il seggio è gestito da una Commissione formata dal Responsabile di Settore competente a gestire l'Albo delle Associazioni che la presiede e da due altri dipendenti del Comune all'uopo nominati. Altro dipendente è designato quale segretario verbalizzante.

5. La formazione della Commissione deve essere preceduta dall'accertamento dei precedenti penali, per le persone individuate quali componenti di commissioni, mediante acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

6. Qualora in esito alle verifiche risultassero a carico di taluni soggetti dei procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il responsabile del servizio competente:

- si astiene dal conferire la nomina
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013
- provvede ad individuare un altro soggetto al quale conferire la nomina;

7. In sede di seggio gli aventi diritto votano, ciascuno per la sezione di appartenenza all'Albo, il Presidente prescelto. Viene formata una graduatoria, sezione per sezione, in ordine decrescente di voti conseguiti. A parità di voti ha precedenza il rappresentante/candidato dell'Associazione che conta il maggior numero di iscritti.

8. Per ciascuna sezione è eletto il Presidente che riporta il maggior numero di voti.

9. Per l'assegnazione del restante numero dei membri, si divide il numero di associazioni iscritte a ciascuna sezione per 1, 2, ecc... fino a concorrenza del numero dei membri da assegnare. Si scelgono quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei membri da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna sezione avrà tanti membri quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il membro è assegnato alla sezione che conta il maggior numero di associazioni iscritte; a parità di associazioni iscritte, per sorteggio. Definito il numero di membri da assegnare per sezione, sono eletti i rappresentanti/candidati inseriti nelle rispettive graduatorie in base al numero di voti conseguito.

10. La commissione di coordinamento è rinnovata a seguito delle elezioni amministrative comunali nei tempi e modi di cui al presente articolo fermo restando che, fino all'elezione dei Presidenti membri, sono prorogati i componenti della commissione di coordinamento in essere.

Art. 9 – Commissione di coordinamento – disciplina delle riunioni

1. La Commissione viene convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei membri, almeno due volte l'anno.

2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/3 dei membri, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, di norma via email, presso il domicilio eletto dai membri o al recapito dell'Associazione di appartenenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

4. La seduta della Commissione è valida se è presente 1/3 dei Presidenti componenti.

5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e/o del Consiglio Comunale, nonché Responsabili di Settore e funzionari del Comune, soggetti terzi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO 3 ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 10 – Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Comune di Albignasego, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la

semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 11 – Disciplina

1. L'albo di cui all'articolo precedente deve essere aggiornato ogni anno.
2. A questo scopo l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica viene approvato con determinazione del Responsabile competente a gestire l'Albo delle Associazioni entro il mese di febbraio di ogni anno per il precedente anno solare, previa estrazione da fare in collaborazione con il CED comunale dei dati caricati dai singoli Settori rispetto alle erogazioni effettuate.
3. In corso d'anno è responsabilità dei singoli settori che assegnano provvidenze di natura economica provvedere alla gestione degli atti di relativa erogazione in conformità ai programmi informatici messi a disposizione dell'Ente nelle parti che collegano l'erogazione alla gestione dell'Albo.

Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla cui base hanno luogo le erogazioni di cui al comma precedente.

4. Per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, devono essere pubblicati nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica i nominativi dei beneficiari, unitamente all'importo della provvidenza di natura economica e alla normativa che ne autorizza l'erogazione.
5. Non possono invece essere pubblicati nell'albo dati che eccedono le finalità perseguite, come ad esempio indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative, specie in riferimento a fasce deboli della popolazione quali minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale.

6. L'albo di cui al comma 1 può essere consultato da ogni cittadino ed è oggetto di pubblicazione nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 12 – Abrogazioni e regime transitorio

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il Regolamento per la disciplina dell'Albo delle libere forme associative approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 28.09.2005 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Tavolo delle Associazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 25.07.2007 e s.m.i.

2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative, di cui al Regolamento abrogato ai sensi del precedente comma 1, sono iscritte d'ufficio nell'Albo comunale delle libere forme associative istituito dal presente Regolamento, salvo disporre la successiva cancellazione per accertata carenza di requisiti stabiliti dal presente Regolamento, in sede di revisione dell'Albo da effettuarsi nell'anno 2016, come programmato dall'Amministrazione e successivamente con cadenza triennale.